



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. **06/64760274** – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 39_2016

Roma, 18 Marzo 2016

Oggetto: Osservazioni al codice di comportamento.

Si pubblicano le osservazioni del Coordinatore Generale, Piero Piazza, prot. n. 66_GIUS_2016 del 18 Marzo 2016, inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della Giustizia dr R. Piccirillo, inerente l'argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 66_GIUS_2016

Roma, 18 Marzo 2016

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Responsabile della prevenzione della corruzione

dr. Raffaele Piccirillo

responsabileprevenzionecorruzione@giustizia.it

Roma

Oggetto: Osservazioni al codice di comportamento.

Preliminarmente, si precisa che la bozza del codice di comportamento predisposta non è emanabile poiché in netto contrasto con la normativa di riferimento vigente, come di seguito meglio specificato.

Infatti, si osserva come la bozza del codice comportamentale dei dipendenti del Ministero della Giustizia sia stato pubblicato sul sito del Ministero del nostro Dicastero prefissando un termine per le osservazioni, ma senza alcuna notifica alle parti sociali, tanto che la FLP è venuta a conoscenza per caso e non nella forma ufficiale della comunicazione sicuramente dovuta e indispensabile affinché, anche la nostra O.S. possa portare il proprio contributo costruttivo, come di consueto, quando invitata a farlo e nelle forme previste dai contratti e dalle norme vigenti.

Entrando nel merito, si osserva che il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia trae la propria fonte normativa dall'art. 54 co 5 del DLgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

“Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento **che integra e specifica** il codice di comportamento di cui al comma 1. **Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3.**”

“**La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento**, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, **è fonte di responsabilità disciplinare...**” (art. 54 co 3 DLgs. n. 165/2001)

In pratica questo nuovo codice è una integrazione, e sostanzialmente una ripetizione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62/2013.



L'amministrazione giudiziaria intende adattare il DPR n. 62/2013 alle esigenze specifiche dell'amministrazione stessa.

E fin qui nulla di strano.

La stranezza è riposta nella eccessiva e meticolosa regolamentazione che, o modifica quando già ben articolato nel DPR 62/13, o peggio innova ed integra con disposizioni che meritano maggiore chiarezza espositiva e applicativa, o addirittura regola in maniera difforme al DLgs. 165/2001.

In almeno un caso addirittura introduce, innovando, una previsione regolamentare che è espressamente vietata dal DLgs. 165/2001:

ANALISI degli articoli

Art. 6

In particolare, la previsione nella bozza all'art. 6 co 5 contrasta con quanto disposto dal DPR 165/2001 art. 53 co 6, nella parte in cui dispone che "Al personale del Ministero della Giustizia, **anche a tempo parziale**, è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico, nonché di esercitare attività professionale, commerciale e industriale, salvo che si tratti di incarichi occasionali che devono essere in ogni caso autorizzati dal competente Direttore generale".

L'art. 53 del DLgs 165/01 dispone in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, in particolare il comma 6 recita:

"I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.."

Pertanto la previsione generale è che sono vietati ai pubblici dipendenti incarichi extraistituzionali, salvo autorizzazione, ad eccezione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%, e che **SONO NULLI** tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari ed amministrativi che contrastano tale disposizione.

Considerato che il codice di comportamento è un regolamento, che nella gerarchia delle fonti del diritto è subordinato alla legge formale, è del tutto evidente che nessuna sua disposizione potrà, come invece avviene, contrastare la legge.

A seguire è da considerare:

Art. 5

L'art. 18 della Costituzione recita:

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, **senza autorizzazione**, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.”

Che nel prefato del DPR 62/13 è evidenziato:

“Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;”

“Ritenuto di **non poter accogliere** le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede...di prevedere, all'articolo 5, **la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto**, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, **l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa”**

Nonostante il parere del Consiglio di Stato (discutibile in relazione all'art. 18 della Costituzione), il legislatore, nel Codice di comportamento di cui al DPR 62/13, NON ha limitato la libertà costituzionalmente garantita consistente nella libera adesione ad associazioni. Mentre ora nella bozza del codice del ministero è vietato aderire liberamente ad associazioni, in netto contrasto con il dettato costituzionale.

Ricordiamo che il fine del codice dovrebbe essere disciplinare il comportamento (che si traduce in sanzioni disciplinari) non limitare la Costituzione ed i suoi diritti.

Limitare l'adesione ad associazioni equivale a prevedere una forma indiretta di autorizzazione.

Art. 4

Comma 5, come può un dipendente essere a conoscenza di quali siano le aziende che nel biennio precedente hanno o abbiano avuto un interesse economico con l'ufficio di appartenenza?

Si rischia di incorrere in sanzioni se semplicemente si compra un tavolo di appoggio per il computer per la propria abitazione da una azienda che ha fornito tre sedie all'ufficio dove si presta servizio (ignorando che l'azienda ha effettuato la fornitura. L'ufficio che effettua gli acquisti ovviamente non pubblica i dati della propria attività né può farlo);

Art. 6

Comma 2

“Il dipendente non può avere...interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori di interesse del Ministero della Giustizia.

Questo comma 2° dell'art. 6 deve essere meglio chiarito.

Cosa s'intende, nello specifico, nella parte in cui è previsto che il dipendente non può avere azioni presso le Poste italiane SpA?

Forse perché gli uffici giudiziari effettuano notifiche tramite il servizio postale?

Anche questo passaggio deve essere meglio precisato e rivisto.

Art. 8

Non esiste analogo articolo nel DPR 62/13.

“Nelle materie di competenza del Ministero della Giustizia, la partecipazione dei dipendenti...in qualità di docenti, tutor o relatori, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, deve essere previamente autorizzata dalla competente Direzione generale del personale.”

L'art. 53 del DLgs 165/01 dispone in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, in particolare il comma 6 recita:

“I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche...”

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) **dalla partecipazione a convegni e seminari;**
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) **da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.** “

L'art. 53 co 7 del DLgs 165/01 recita **“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.”**

Dal tenore dei due commi, si comprende la portata della norma che, in primis vieta in via generale la possibilità di svolgere incarichi retribuiti per i pubblici dipendenti, in secundis individua ed elenca puntualmente alcune attività che possono **LIBERAMENTE** essere svolte.

Pertanto, per tutte le attività indicate dalla lettera a) alla lettera f-bis), compreso in particolare la partecipazione a convegni e seminari (in qualità di relatori), e l'attività di docenza, formazione e ricerca scientifica, **NON è richiesta alcuna autorizzazione, né può essere chiesta.**

La lettera f-bis) è stata aggiunta successivamente e ciò probabilmente per aderire al dettato costituzionale di cui all'art. 33 Cost. che recita: **“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.”**

Vale anche in questo caso la considerazione **che il codice di comportamento è un regolamento, che nella gerarchia delle fonti del diritto è subordinato alla legge formale, è del tutto evidente che nessuna sua disposizione potrà contrastare con**

norme di legge, come invece in maniera del tutto arbitraria prevede la bozza in esame.

Quindi, subordinare l'espletamento delle attività dalla lettera a) alla lettera f-bis ad autorizzazione è assolutamente vietato dalla legge, ed ogni previsione regolamentare difforme configura una **illegittimità ed un abuso.**

Va comunque meglio chiarito e specificato in dettaglio, in ogni caso, quali sono le materie di competenza del Ministero della Giustizia.

Una interpretazione estensiva porterebbe a pensare che tutte le materie denominate "Diritto..." siano di competenza del Ministero della Giustizia, ma in tal caso non si potrebbe insegnare nulla né trattare alcun argomento nei convegni, in quanto tutto è riconducibile al diritto.

Si osserva ancora che:

Alla frase dell'art. 13 comma 7 che recita **"Il dipendente non altera in alcun modo le configurazioni informatiche del Ministero della Giustizia"**, sarebbe opportuno quantomeno aggiungere **"se non per ineludibili esigenze di servizio"**, perché talvolta può accadere che i software non siano adeguati all'adempimento di esigenze urgenti di servizio e ciò imporrebbe al dipendente di "rimediare" con i propri mezzi le lacune dell'amministrazione. Pensare che gli uffici della Giustizia siano assistiti nel settore informatico (dalle società esterne) in modo immediato e inappuntabile significa stare "fuori dalla realtà". Vi sono situazioni che impongono talvolta un intervento "artigianale" ed è **paradossale che si sanzoni il dipendente che si arma di buona volontà per procedere tempestivamente alla soluzione del problema che, quasi sempre, prevede un intervento immediato;**

In conclusione, la scrivente O.S., riservandosi un esame più approfondito, in considerazione degli esigui tempi avuti a disposizione (termine ultimo per la presentazione delle osservazioni 18/03/2016), alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene illegittima la bozza del codice comportamentale in esame in quanto "legifera" attraverso un regolamento interno che è in palese violazione delle disposizioni legislative (fonti gerarchiche modificabili solamente con leggi dello stesso rango) e dei diritti inviolabili dei lavoratori, pertanto CHIEDE LA REVOCA del regolamento in questione.

Distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 6

